



Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico
(aspettando le Sezioni Unite della Cassazione) ***

SOMMARIO: 1. Un nuovo tipo di approccio alla *vexata quaestio* della legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane - 2. L'ordinanza della Cassazione 18 settembre 2020, n. 19618: i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di merito - 3. I diritti nell'ambiente scolastico rivendicati dal ricorrente e l'inquadramento della vicenda operato dalla Cassazione - 4. L'(ingiustificata) esclusione dalla sfera applicativa del regio decreto n. 965 del 1924 delle scuole secondarie superiori - 5. I presupposti per far valere una discriminazione indiretta ai danni del lavoratore - 6. L'incongruenza della tesi che desume l'esistenza di una "finalità legittima" del trattamento differenziato dall'esigenza del rispetto della "coscienza morale e civile degli alunni" come declinata dalla "volontà della maggioranza" dei medesimi - 7. La diversa ipotesi della "finalità legittima" del trattamento differenziato dipendente da una decisione rientrante nelle competenze degli organi di autogoverno della scuola - 8. Gli scenari futuribili.

**1 - Un nuovo tipo di approccio alla *vexata quaestio* della legittimità
dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane**

C'è la riproposizione di questioni che sembravano per molti versi ormai archiviate, ma anche qualcosa di radicalmente innovativo, nel ricorso che ha dato impulso all'intervento della Corte Suprema in tema di legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cass. civ., sez. lav., ord. 18 settembre 2020, n. 19618 (ord. interlocutoria), in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2020, p. 901 (solo mass.), con commento di **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, p. 887 ss.

Sul tema si può rinvenire una copiosa bibliografia. Tra gli scritti di carattere più generale si segnalano **AA. VV.**, *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, Giappichelli, 2004; **S. BUDELLI**, *Crocifisso: simbolo di scandalo che divide o che unisce?*, in *Arch. giur.*, 2020, n. 2, p. 517 ss.; **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi, Torino, 2010; **G. CASUSCELLI**, *Il Crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, in *www.olir.it* (2005) e in *Dir. eccl.*, 2005, I,



Non è, del resto, un caso che chiamata a pronunciarsi sul punto sia stata la giurisdizione ordinaria, mentre, fin qui, in ambito interno, era stato per lo più il giudice amministrativo a tracciare alcune coordinate

p. 13 ss.; **P. CAVANA**, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in *Dir. fam. pers.*, 1/2006, p. 270 ss.; **G. CIMBALO**, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, in *www.forumcostituzionale.it*; **N. COLAIANNI**, *Prospettive processuali della "questione del crocifisso"*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*; **P. COLELLA**, *Il crocifisso e la sua esposizione nei luoghi pubblici*, in *Corr. giur.*, 2006, n. 8, p. 1161 ss.; **R. COPPOLA**, *"Laicità relativa" fra lo Stato e la fede. Il crocifisso? Incarna valori comuni*, in *Diritto e giustizia*, 2006, n. 30, p. 94 ss.; **ID.**, *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello stato*, in *www.forumcostituzionale.it* (7 dicembre 2001); **G. DALLA TORRE**, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 510 ss.; **G. DI COSIMO**, *Scuole pubbliche e simboli religiosi*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it* (31 marzo 2004); **A. DI LALLO**, *Il crocifisso: simbolo religioso in chiesa, simbolo civile a scuola e nei tribunali*, in *Diritto e giustizia* (22 marzo 2011); **S. DOMIANELLO**, *La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, in M. PARISI (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, ESI, Napoli, 2006, p. 17 ss.; **G. FELICIANI**, *La questione del crocifisso. La situazione italiana*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2015, n. 1, p. 81 ss.; **N. FIORITA**, *La resistibile ascesa di un simbolo religioso: storia recente del crocifisso*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2006, p. 231 ss.; **ID.**, *Il crocifisso: da simbolo confessionale a simbolo neo-confessionista*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 179 ss.; **S. FLORIO**, *Il crocifisso ovvero dei difficili rapporti tra Stato e religione*, in *Riv. giur. scuola*, 2010, p. 753 ss.; **A. FUCCILLO**, *Il crocifisso (e le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa*, in *Diritto e giustizia*, 2003, n. 43, p. 87 ss.; **ID.**, *Ma la croce in aula è un conforto per tutti*, *ivi*, 2006, n. 10, p. 73 ss.; **S. LARICCIA**, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità* (23 dicembre 2004), in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*; **S. LUZZATTO**, *Il crocifisso di Stato*, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2011; **G. MORANO**, *Multiculturalismo. La questione del crocifisso in Italia nella giurisprudenza*, in *Iustitia*, 2010, I, p. 37 ss.; **A. MORELLI**, *Icone, simboli di Stato e monopolio dei segni religiosi*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2004, p. 139 ss.; **D. NAZZARO**, *Il crocifisso: un "arredo" da rimuovere o un valore universale da conservare?*, in *Il nuovo dir.*, 2005, n. 10/11, p. 898 ss.; **V. PACILLO**, **J. PASQUALI CERIOLI**, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Giappichelli, Torino, 2005; **F. PATERNITI**, *Sul "crocifisso" nelle aule scolastiche*, in *Studi parl. e di pol. cost.*, 2004, n. 143-144, p. 109 ss.; **M. RICCA**, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti um. e dir. internaz.*, 1/2010, p. 5 ss.; **I. RUGGIU**, *Perché neanche l'„argomento culturale" giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici*, in *www.forumcostituzionale.it*; **S. TESTA BAPPENHEIM**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; **M. TOSCANO**, *Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e principio di neutralità*, University of Milano-Bicocca School of Law Research Paper No. 18-18, 28 settembre 2018; **L.P. VANONI**, *Laicità e libertà di educazione: il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2013; **L. ZANNOTTI**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, p. 324 ss.; **G. ZITO**, *Legalità "in croce"? Crocifisso e gerarchia delle fonti*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 296 ss.



essenziali², provando a governare, per via giurisprudenziale, una materia comunemente ritenuta priva di puntuale regolamentazione di rango legislativo³.

² Cfr., principalmente, Cons. Stato, sez. II, parere 27 aprile 1988, n. 63, in *Cons. St.*, 1992, I, p. 507 ss.; Id., sez. VI, dec. 13 febbraio 2006, n. 556, in *Foro it.*, 2006, III, cc. 181 ss., con nota di **A. TRAVI**, e in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2006, p. 776 ss.; Id., sez. II, parere 15 febbraio 2006, n. 4575/03 e 2482/04, in *Giurisdiz. amm.*, 2006, I, p. 329 ss.; Tar Veneto, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1110, in *Foro it.*, 2005, III, cc. 329 ss. con nota di **N. FIORITA**; Tar Veneto, sez. I, ord. 14 gennaio 2004, n. 56, *ivi*, 2004, III, cc. 235 ss., in *Dir. eccl.*, 2004, II, p. 271 ss. e in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2004, p. 679 ss.; Tar Lombardia (Brescia), 15 luglio 2006, n. 603, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2006, p. 783 (solo mass.). Quanto agli interventi del giudice ordinario, cfr., in particolare, Pret. Roma, 28 aprile 1986, in *Dir. eccl.*, 1986, II, p. 429 ss. e in *Riv. giur. scuola*, 1986, p. 619 ss.

Sulla questione della giurisdizione, cfr. Trib. L'Aquila, ord. 23 ottobre 2003 e ord. 29 novembre 2003, in *Foro it.*, 2004, I, cc. 1262 ss., con note di **V. MOLASCHI** e di **R. ROMBOLI**, nonché Cass. civ., sez. un., ord. 10 luglio 2006, n. 15614, *ivi*, 2006, I, cc. 2714 ss. e in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2006, p. 773 ss. Cfr., altresì, **M. TIGANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche e la "croce" del riparto di giurisdizione: interventi giurisprudenziali a confronto*, in *Riv. giur. della scuola*, 2005, n. 4-5, p. 631 ss., nonché i contributi di **R. BOTTA**, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corr. giur.*, 2004, n. 2, p. 235 ss.; **M. CANONICO**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, p. 259 ss.; **M. DI CARLO**, *A proposito di recenti controversie sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Rass. avv. Stato*, 2004, p. 232 ss.; **A. SAGNA**, *Il difficile rapporto tra i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. e il crocifisso*, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 3167 ss.

Sulle conseguenze nel merito che potrebbe avere la preferenza per una delle due vie, vedi **S. CECCANTI**, *Crocifisso: dopo l'ordinanza n. 389 del 2004. I veri problemi nascono ora*, in *www.forumcostituzionale.it*, p. 1, secondo il quale "è ragionevole immaginare che coloro che vogliono la rimozione dei crocifissi tempestino di ricorsi proprio i giudici ordinari, lasciando perdere quelli amministrativi". Per un analogo ordine di considerazioni, vedi **N. COLAIANNI**, *Prospettive processuali della "questione del crocifisso"*, cit., secondo cui (solo) "la giurisdizione ordinaria sull'esercizio dei diritti di libertà consentirebbe verosimilmente di porre la questione nei termini esatti: simbolo, e non semplicemente arredo, escludente". Si chiede "come sia ipotizzabile che l'interesse a non subire indebite intrusioni nella propria coscienza possa qualificarsi come interesse legittimo", **F. CORTESE**, *Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo "affermativo e confermativo del principio della laicità dello stato repubblicano"*, in *www.costituzionalismo.it* (14 ottobre 2005), § 3; analogamente, **A. GUZZAROTTI**, *Il crocifisso e la laicità rivisitati*, in *Dir. imm. e citt.*, 2005, n. 3, p. 75 ss. (in specie p. 81); **L. COEN**, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, in **AA. VV.**, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 84.

³ Ne desume "una palese violazione dei principi costituzionali di legalità sostanziale dell'amministrazione e di riserva di legge (assoluta, in materia di libertà religiosa, di coscienza e di pensiero di cui sono titolari alunni e genitori)", **A. PUGIOTTO**, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *www.forumcostituzionale.it.*, p. 3.



L'atteggiamento del ricorrente ricorda molto quello tenuto, almeno in una prima fase, dal giudice Tosti, nella sua lunga battaglia volta a ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule dei tribunali italiani⁴. In punto di fatto, si colgono diversi parallelismi con quella vicenda, anche se resta esclusa, come vedremo meglio oltre, una completa sovrapponibilità dei due casi. Anche in punto di stretto diritto emergono molteplici punti di contatto, sebbene appaia, altresì, evidente, ora, l'intento di porre, per la prima volta, in massimo risalto le risorse offerte dalle affinate forme di garanzia assicurate al lavoratore dal diritto antidiscriminatorio di matrice europea (più precisamente eurounitaria)⁵.

Si comprende pertanto che la questione sia stata ritenuta di particolare importanza e tale da giustificare la rimessione al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte. Non ci sono poi da considerare soltanto i possibili riflessi della decisione su fattispecie contigue a quella oggetto di specifico esame da parte dei Supremi Giudici (circoscritta all'esposizione del simbolo nelle scuole secondarie superiori). Vanno pure messi in conto risvolti di carattere sistematico di ben più ampia portata, ove si consideri la possibile incidenza delle invocate garanzie di matrice europea, derivanti dal nuovo diritto antidiscriminatorio, su alcuni peculiari aspetti qualificanti dei diritti ecclesiastici nazionali.

Tema, quest'ultimo, da tempo esplorato in dottrina⁶, e in relazione al quale sarà ora molto interessante conoscere la chiave di lettura scelta dai

⁴ Cfr., in particolare, Tar Marche, sez. I, ord. 23 settembre 2004, n. 468; Trib. L'Aquila, 15 dicembre 2005, n. 622, in *Foro it.*, 2006, II, cc. 192 ss.; Corte cost., ord. 24 marzo 2006, n. 127, *ivi*, I, cc. 1265 ss. e in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2006, p. 867 ss.; Tar Marche, sez. I, 22 marzo 2006, n. 94, in *Foro amm. - TAR*, 2006, n. 3, p. 959; App. L'Aquila, 23 maggio 2007; Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2009, n. 28482 in *Foro it.*, 2009, II, cc. 507 ss. e in *Giur. cost.*, 2009, p. 2123 ss., con nota di **S. LARICCIA**; CSM, sez. disc., ord. 23 novembre 2006, in *Foro it.*, 2007, III, cc. 589 ss.; CSM, sent. 25 maggio 2010, n. 88/2010; Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2011, n. 5924, in *Giust. civ.*, 2012, n. 11-12, I, p. 2794 ss.; Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5830, in *Foro Amm. - C.d.S. (II)*, 2013, n. 12, p. 3401 ss. In dottrina, per una ricostruzione dell'intera vicenda, si veda **L. MUSSELLI, C.B. CEFFA**, *Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, 2^a ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 77 ss.

⁵ Sul tema, cfr. M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, Giuffrè, Milano, 2007.

⁶ Si vedano, tra i molti, **D. DURISOTTO**, *Istituzioni europee e libertà religiosa. Cedu e Ue tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 301 ss.; **A. LICASTRO**, *L'influenza della Carta di Nizza sui sistemi nazionali europei di disciplina del fenomeno religioso: verso un diritto ecclesiastico dell'Unione?*, in *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue*



Supremi Giudici, dopo che la Corte costituzionale, nel 2004, non ha ravvisato i presupposti per potersi esprimere in materia⁷. La decisione della Cassazione, formalmente volta a delimitare la portata di alcune garanzie dei diritti del lavoratore “europeo”, se riguardata più a fondo, appare destinata a segnare una precisa rotta, quanto alla potenziale

implicazioni), a cura di L. D'ANDREA, G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAITTA, Giappichelli, Torino, 2016, p. 325 ss.; **S. MONTESANO**, *Brevi riflessioni sull'art. 17 TFUE e sul progetto di Direttiva del Consiglio recante disposizioni in materia di divieto di discriminazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale - rivista telematica* (<https://www.statoechiese.it>), n. 18 del 2015, p. 1 ss.; **A. LICASTRO**, *Unione europea e “status” delle confessioni religiose fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 147 ss.; **F. MARGIOTTA BROGLIO, M. ORLANDI**, *Articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in **AA. VV.**, *Trattati dell'Unione europea*, 2^a ed., a cura di A. TIZZANO, Giuffrè, Milano, 2014, p. 454 ss.; **M. VENTURA**, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 2/2014, p. 293 ss.; **M. LUGATO**, *L'Unione europea e le Chiese: l'art. 17 TFUE nella prospettiva del principio di attribuzione, del rispetto delle identità nazionali e della libertà religiosa*, *ivi*, p. 305 ss.; **AA. VV.**, *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, a cura di L. DE GREGORIO, il Mulino, Bologna, 2012.

⁷ Sulla pronunzia della Corte costituzionale, cfr. **R. BOTTA**, *L'esposizione del crocifisso tra “non obbligo” e divieto*, in *Corr. giur.*, 2005, n. 8, p. 1072 ss.; **S. CECCANTI**, *Crocifisso: dopo l'ordinanza n. 389 del 2004*, cit.; **D. COLASANTI**, *Crocifisso: il dubbio si poteva risolvere in via interpretativa. Inammissibile la questione di legittimità di un regolamento*, in *Diritto e giustizia*, 2004, n. 5, p. 84 ss.; **G. GEMMA**, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità*, in *Giur. cost.*, n. 6, 2004, p. 4292 ss.; **A. GIGLI, S. GATTAMELATA**, *Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico*, *ivi*, n. 6, 2004, p. 4309 ss.; **S. LARICCIA**, *A ciascuno il suo compito: non spetta alla Corte costituzionale disporre la rimozione del crocifisso nei locali pubblici*, *ivi*, 2004, n. 6, p. 4287 ss.; **S. MAZZA**, *La scuola pubblica tra laicismo e confessionalismo*, in *Cons. St.*, 2004, n. 12, II, p. 2364 ss.; **A. ODDI**, *La Corte costituzionale, il crocifisso e il gioco del cerino acceso*, in *Giur. cost.*, 2004, n. 6, p. 4306 ss.; **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, *ivi*, 2004, n. 6, p. 4300 ss.; **C. VENTRELLA**, *Symbolum crucis*, in *Giornate canonistiche baresi*, vol. V, *Simboli religiosi e istituzioni pubbliche. L'esposizione del Crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte Costituzionale*, a cura di R. COPPOLA, C. VENTRELLA, Adriatica editrice, Bari, 2008; **P. VERONESI**, *Una “croce” sul crocifisso nelle scuole pubbliche? A proposito di una questione di legittimità pendente davanti alla Corte costituzionale*, in *Studium iuris*, 2004, n. 9, p. 1067 ss.; **ID.**, *La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell'ordinanza n. 389/2004*, in www.forumcostituzionale.it; **A. PALATIELLO**, *Ancora sul caso del Crocifisso*, in *Rass. avv. Stato*, 2004, n. 3, p. 823 ss.; **A. PUGIOTTO**, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, cit.

In particolare, sull'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, cfr. **B. RANDAZZO**, *Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quad. cost.*, 2004, p. 841 ss.; **A. CELOTTO**, *Il simbolo sacro inserito tra gli arredi scolastici può mettere in discussione la laicità dello Stato*, in *Foro it.*, 2004, I, cc. 235 ss.



salvaguardia delle specificità nazionali riguardanti l'esperienza religiosa, nel processo di "omogeneizzazione" delle legislazioni nazionali indotto dal naturale incedere dell'integrazione comunitaria.

2 - L'ordinanza della Cassazione 18 settembre 2020, n. 19618: i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di merito

I fatti di causa risalgono all'inizio dell'anno scolastico 2008/2009 e hanno per protagonista un insegnante di materie letterarie presso un Istituto professionale di Stato⁸. A innescare il conflitto con gli organi scolastici sarebbe stata l'esposizione in aula di un crocifisso, di proprietà della scuola, su iniziativa di alcune studentesse di una delle classi affidate all'insegnante. Quest'ultimo manifesterà a più riprese, sia agli studenti che ad alcuni colleghi e al dirigente scolastico, la propria disapprovazione verso la presenza del simbolo, reclamando il rispetto delle garanzie riguardanti la libertà di insegnamento e dei principi di neutralità della scuola pubblica; dal canto loro, gli studenti, riuniti in assemblea di classe, si pronunceranno, a maggioranza, a favore dell'affissione del crocifisso durante tutte le ore di lezione.

Questa chiara presa di posizione - formalmente recepita in un ordine di servizio del dirigente scolastico e oggetto di puntuale apprezzamento da parte del consiglio di classe - non farà, però, desistere dai suoi propositi l'insegnante, il quale, per rimanere fedele alle proprie convinzioni, durante le sue ore di lezione, provvedeva sistematicamente, in "autotutela", a rimuovere il crocifisso dalla parete, per riappenderlo al termine delle stesse; condotta che, dopo varie discussioni e diffide, fallito pure il tentativo dell'Istituto di fissare stabilmente alla parete il simbolo religioso, gli costerà l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 30 giorni.

È a questo punto che partirà la sequela dei rimedi giurisdizionali destinata a sfociare nella ordinanza della Cassazione.

Anzitutto, in data 30 marzo 2009, viene presentato ricorso in via cautelare, volto a ottenere un provvedimento anticipatorio d'urgenza, ex art. 4 del D.lgs. n. 216 del 2003, su cui si pronuncerà il Tribunale di Terni in composizione monocratica, escludendo l'esistenza di qualsiasi

⁸ Non è comunque la prima volta che a contestare la presenza del crocifisso in aula sia un insegnante. Per alcuni precedenti, cfr. N. FIORITA, *La resistibile ascesa di un simbolo religioso*, cit., p. 237, nt. 16.



discriminazione⁹. Contro tale decisione verrà proposto reclamo in data 3 luglio 2009, che verrà respinto dallo stesso Tribunale di Terni in composizione collegiale, senza, però, entrare nel merito della questione¹⁰. Due successivi ricorsi (uno del 23 giugno 2010, con cui veniva impugnata la sanzione disciplinare, e un altro del 22 marzo 2011, con cui si proponeva azione antidiscriminatoria e di risarcimento del danno verso la condotta dell'amministrazione scolastica consistente nell'imporre al docente "di insegnare sotto il crocifisso e nel minacciare l'attivazione di sanzioni disciplinari e comunicazioni alla Procura della Repubblica in caso di rifiuto [...] a sottostare a tale imposizione") verranno riuniti per connessione e decisi dallo stesso Tribunale di Terni, stavolta in funzione di giudice del lavoro, con cognizione piena, pure in questo caso negando la fondatezza delle pretese dell'attore¹¹. La sentenza sarà poi confermata dalla Corte d'appello di Perugia¹².

Ribadito l'asserito contrasto della condotta dell'Istituto scolastico con il diritto fondamentale alla libertà di coscienza e di religione (art. 19 Cost. e 9 CEDU), con quello alla libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), con il principio di laicità dello Stato, con il carattere "aperto a tutti" della scuola (cfr. art. 34 Cost.), viene altresì lamentata la violazione del diritto dell'insegnante a non essere discriminato in quanto lavoratore¹³.

⁹ Trib. Terni (composizione monocratica), ord. 24 giugno 2009 in *Lav. p.a.*, 2009, p. 1070 ss. (ma anche all'url <https://www.olir.it/documenti/ordinanza-24-giugno-2009/>). Il Tribunale esclude l'esistenza di una *discriminazione diretta* in quanto il dirigente scolastico "non ha trattato il Prof. C. meno favorevolmente rispetto agli altri docenti, [...] avendo diramato a tutti gli insegnanti, indipendentemente da orientamenti religiosi [...] una circolare ove invitava appunto tutti i docenti a rispettare la volontà degli studenti"; esclude, inoltre, l'esistenza di una *discriminazione indiretta* in quanto "il comportamento del dirigente è stato indirizzato dalla esclusiva esigenza di garantire il pluralismo culturale e religioso, di rispettare la coscienza morale e religiosa espressa dagli alunni"; ancora meno, sempre secondo il Tribunale, potrebbe ravvisarsi l'ipotesi delle *molestie*, non essendo la condotta dell'amministrazione scolastica "connotata da alcun intento discriminatorio".

¹⁰ Trib. Terni (composizione collegiale), ord. 5 ottobre 2009, in *DeJure GFL*, che ha ravvisato la cessazione della materia cautelare del contendere a causa dell'intervenuto trasferimento dell'insegnante presso un altro istituto e del conseguente venir meno della attualità della condotta discriminatoria lamentata.

¹¹ Trib. Terni, sez. lav., 29 marzo 2013, n. 122.

¹² App. Perugia, 19 dicembre 2014, n. 165.

¹³ Il tipo di contestazione è sufficientemente chiara sebbene figuri in essa una certa confusione tra discriminazione "diretta" e "intenzionale". Mentre, in sede cautelare, si era esclusa la *discriminazione diretta*, dal momento che *tutti gli insegnanti* risultavano *ugualmente sottoposti* alle direttive fissate con circolare del dirigente scolastico, ora si ribadisce che questa circostanza comporta un "trattamento meno favorevole dei docenti



L'argomentazione proposta non rappresenta una novità in senso assoluto¹⁴. Ma il Tribunale sembra incappare in un equivoco, laddove, nel ricostruire - in quanto "assolutamente rilevante" e "quanto mai pertinente rispetto al caso di specie" - la pronuncia della *Grande Chambre* del 18 marzo 2011 della Corte di Strasburgo, *Lautsi e altri c. Italia*¹⁵, afferma che

appartenenti a minoranze confessionali o non credenti [...] rispetto agli insegnanti che si riconoscono nella fede cristiana", dal momento che la prescrizione, "rivolgendosi a tutti, impone un determinato simbolo religioso, che è proprio di qualcuno e non di tutti" (Trib. Terni, 29 marzo 2013, n. 122, cit.). Ove, invece, il provvedimento si consideri *neutro*, in quanto esclusivamente dettato dalla esigenza di tutelare la volontà della maggioranza degli studenti, esso si rivela, a giudizio del ricorrente, comunque per lui *indirettamente* pregiudizievole, in quanto lo collocherebbe, «in una situazione di "particolare svantaggio"» obbligandolo "a fare lezione, contro coscienza, sotto un simbolo confessionale, ed ostacolando quindi nella sua prestazione lavorativa, condizionata dalla presenza incombente di un simbolo confessionale" (*ibidem*).

¹⁴ Ricordo che la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.lgs. n. 216 del 2003 era stata fatta valere dal giudice Tosti nel ricorso proposto contro il provvedimento disciplinare inflitto dal CSM con la sent. 25 maggio 2010, cit. (cfr. Cass. civ., 14 marzo 2011, n. 5924, cit., *sub* 4.5 dei *motivi della decisione*, dove si ipotizza una lesione del "diritto di non discriminazione" del dipendente "che, a causa del divieto di esporre i propri simboli, viene ad essere trattato meno favorevolmente dei dipendenti cattolici"; cfr. anche punto 4.7, dove si evoca una "discriminazione diretta del dipendente magistrato" che utilizza una aula priva del simbolo messa a sua disposizione, a causa della necessaria "pubblicizzazione dei propri convincimenti religiosi").

¹⁵ Sulle due pronunzie della Corte europea in merito al caso *Lautsi*, cfr. **S. ANITORI**, *La sentenza della Corte europea sul crocifisso, tra margine di discrezionalità e principio di uguaglianza*, in *www.forumcostituzionale.it* (1 luglio 2011); **P. ANNICCHINO**, *Tra margine di apprezzamento e neutralità: il caso Lautsi e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa*, in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2012, p. 179 ss.; **S. BARTOLE**, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, in *Diritti um. e dir. internaz.*, 2010, n. 4, p. 65 ss.; **M.G. BELGIORNO DE STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2010; **ID.**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, *ivi*, marzo 2011; **A. BETTETINI**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che "dà a pensare"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, n. 6, p. 281 ss.; **F. BUSNELLI**, *Riflessioni sul problema del crocifisso nelle scuole*, *ivi*, 2009, p. 549 ss.; **L. CARLASSARE**, *Una prevedibile sentenza nel nome della laicità*, *ivi*, 2009, p. 554 ss.; **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010; **ID.**, *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo*, *ivi*, maggio 2010; **B. CONFORTI**, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, in *Affari internaz.*, 24 marzo 2011; **R. CONTE**, *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Corr. giur.*, 2010, n. 2, p. 263 ss.; **R. CONTI**, *L'Europa e il crocifisso*, in *Pol. dir.*, n. 2, 2010, p. 227 ss.; **F. CORTESE**,



Dialogando con Weiler: il crocifisso e gli "imbarazzi" del giurista, in *Quad. cost.*, 2010, n. 4, p. 877 ss.; **ID.**, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo chiude la querelle sul crocifisso a scuola?*, in *Giur. it.*, 2011, n. 12, p. 2661 ss.; **F. CORTESE, S. MIRATE**, *La CEDU e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze di una pronuncia tanto discussa*, in *www.forumcostituzionale.it*; **M. CROCE**, *La "sana laicità" capitola a Strasburgo: la Corte europea dei diritti dell'uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?*, in *Foro it.*, 2010, IV, cc. 67 ss.; **A.P. ERRANTE**, *Educazione dei figli: le sentenze europee sul crocifisso in aula*, in *Fam., pers. e succ.*, 2011, n. 12, p. 839 ss.; **V. FIORILLO**, *Il crocifisso a Strasburgo: l'Italia non è la Francia*, in *Quad. cost.*, 2010, p. 145 ss.; **ID.**, *La Sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il margine di apprezzamento ritorna "a scuola" dopo un'assenza ingiustificata*, in *www.forumcostituzionale.it*; **P. GIUGLIANO**, *Libertà e crocifisso: la fine di un equivoco*, in *federalismi.it*, n. 1/2012, p. 1 ss.; **A. GUAZZAROTTI**, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, in *Studium iuris*, 2010, n. 5, p. 494 ss.; **ID.**, *Il crocifisso italiano a Strasburgo: una political question?*, in *Questione giust.*, 2010, n. 1, p. 185 ss.; **N. HERVIEU**, *Droit à l'instruction et liberté de religion (art. 2 du Protocole n° 1 et art. 9 CEDH): Conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d'écoles publiques. L'affaire Lautsi c. Italie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2011; **S. KERMICHE**, *L'interdiction de crucifix dans les écoles publiques; une décision contraire au principe de laïcité italien?*, in *federalismi.it*, 11 novembre 2009; **A. LEONI**, *L'„Affaire Lautsi c. Italie“: la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2011; **M. LUGATO**, *Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso del Crocifisso*, in *Riv. dir. intern.*, 2010, n. 2, p. 402 ss.; **S. MANCINI**, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contromaggioritario delle Corti*, in *Giur. cost.*, 2009, n. 5, p. 479 ss.; **ID.**, *Lautsi II: la rivincita della tolleranza preferenzialista*, in *www.forumcostituzionale.it*; **L. MARATEA**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche. Un illecito senza danno? (Qualche riflessione in margine al caso Lautsi c. Italia)*, in *Riv. coop. giur. internaz.*, 2010, p. 89 ss.; **M. PACINI**, *La Cedu e il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Giornale di dir. amm.*, 2011, n. 8, p. 851 ss.; **F.M. PALOMBINO**, *La decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Lautsi: un uso incongruo della nozione di simbolo passivo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, n. 2, p. 463 ss.; **F. PATRUNO**, *La laicità relativa e l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: a proposito della sentenza della Grande Chambre sull'Affaire Lautsi*, in *Giur. di merito*, 2012, n. 6, p. 1262 ss.; **G. PUPPINCK**, *Il caso Lautsi contro l'Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 13 febbraio 2012; **P. RESCIGNO**, *Il Crocifisso dopo Strasburgo*, in *Corr. giur.*, 2011, n. 7, p. 893 ss.; **F. RINALDI**, *"Il segno della croce". Il caso dell'affissione del Crocifisso nella scuola di Abano Terme in Lautsi e altri c. Italia II ed il problema del "trapianto" della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel nostro ordinamento*, in *Rivista AIC*, n. 1/2012 (28 marzo 2012), p. 1 ss.; **M. RUOTOLO**, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 5251 ss.; **R. SAPIENZA**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, in *Diritti um. e dir. internaz.*, 2010, n. 1, p. 75 ss.; **A. SCERBO**, *Simboli religiosi e laicità a partire dal caso Lautsi v. Italy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010; **M. TOSCANO**, *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, *ivi*, ottobre 2011; **V. TURCHI**, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebu*, *ivi*, ottobre 2011; **L.P. VANONI**, *Simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralità?*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010; **ID.**, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è*



essa abbia escluso pure, nella vicenda presa in esame, l'esistenza di qualsiasi "discriminazione [...] sotto il profilo religioso", avendo ritenuto che l'esposizione del simbolo non solo non comporti alcuna violazione dell'art. 2 del Prot. add. n. 1 alla CEDU, né dell'art. 9 della stessa CEDU, ma "tanto meno" una violazione "dell'art. 14 della Convenzione"¹⁶.

In realtà, la *Grande Chambre* non aveva ravvisato alcun motivo per esaminare la dedotta violazione dell'art. 14 CEDU¹⁷, sia perché "little argument has been presented in support of this complaint", sia perché, nel sistema della Convenzione, la predetta disposizione "has no independent existence, since it has effect solely in relation to the enjoyment of the rights and freedoms safeguarded by the other substantive provisions of the Convention and its Protocols"¹⁸. Piuttosto andrebbe approfondito l'argomento - opportunamente fatto valere dal Tribunale - del carattere "passivo" del simbolo, che sebbene possa risultare persuasivo per quanto riguarda una sospetta violazione della libertà di religione, di espressione e di insegnamento del docente¹⁹, non è detto lo sia altrettanto per quanto riguarda la lamentata discriminazione.

Invece il Tribunale, proprio dalla ritenuta inidoneità del simbolo a ledere la libertà di religione e di insegnamento del docente, ricava l'inesistenza di quella situazione di *particolare svantaggio* in cui verrebbe a trovarsi il lavoratore che professa una determinata religione o convinzione, rispetto agli altri, necessaria per potere configurare una discriminazione indiretta; mentre, sia secondo il Tribunale che secondo la Corte d'appello, le determinazioni del dirigente scolastico non avrebbero determinato alcun *trattamento meno favorevole* causa di una discriminazione diretta, atteso che esse erano state indirizzate "a tutti gli insegnanti,

una pronuncia corretta, in *Quad. cost.*, 2011, n. 2, p. 419 ss.; J.H.H. WEILER, *Il crocefisso a Strasburgo: una decisione "imbarazzante"*, *ivi*, 2010, n. 1, p. 148 ss.; ID., *Corte europea dei diritti: una precisazione lessicale in margine al caso Lautsi*, *ivi*, 2011, n. 1, p. 153.

¹⁶ Trib. Terni, sent. 29 marzo 2013, cit.

¹⁷ Corte EDU, *Grande Chambre*, 18 marzo 2011, par. 81.

¹⁸ Corte EDU, *Grande Chambre*, 18 marzo 2011, par. 81.

¹⁹ Mostra di condividere l'orientamento della giurisprudenza che, proprio argomentando dal carattere di simbolo passivo del crocefisso, ha escluso che esso possa procurare una lesione della libertà dei singoli, "anche insegnanti e pubblici dipendenti", ad esempio, P. CAVANA, *La questione del crocefisso nella recente giurisprudenza*, cit., p. 292 s.



indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, con l'evidente intenzione di rispettare unicamente la volontà degli studenti"²⁰.

Quanto all'asserita violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di quello di laicità dello Stato, la Corte d'appello nega la sussistenza di un diritto soggettivo direttamente azionabile, evocando la categoria degli "interessi diffusi", con tutti i noti problemi di tutela giuridica in sede processuale che a essa si accompagnano. La non riconducibilità del principio di laicità entro lo schema di un diritto soggettivo "inviolabile", sempre secondo la Corte d'appello, avrebbe pure impedito al pubblico dipendente di esercitare legittimamente il potere di autotutela.

3 - I diritti nell'ambiente scolastico rivendicati dal ricorrente e l'inquadramento della vicenda operato dalla Cassazione

Il ricorso è articolato in una pluralità di motivi, ma è con il primo di essi che si introducono elementi realmente innovativi di riflessione sulle cui basi valutare, da una prospettiva in parte diversa dal passato, la legittimità dell'esposizione del simbolo²¹.

²⁰ Trib. Terni, sent. 29 marzo 2013, cit. Analogamente per la Corte d'appello di Perugia resta esclusa la configurabilità di una discriminazione in quanto l'ordine di servizio era diretto a tutti i docenti che operavano nella classe e dunque non comportava una disparità di trattamento del ricorrente rispetto a quello riservato agli altri insegnanti.

L'esclusione della ricorrenza della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 2 del D.lgs. n. 216 del 2003 è, invece, fatta dipendere dalla circostanza che le misure oggetto di contestazione non furono dal dirigente scolastico "poste in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1", come richiesto dalla predetta disposizione affinché le molestie o altri comportamenti indesiderati possano integrare una "discriminazione" lesiva del principio di parità di trattamento del lavoratore ("Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo"): il dirigente non avrebbe, cioè, compiuto alcuna positiva opzione a favore dei valori cristiani, essendosi piuttosto limitato ad assecondare una precisa scelta degli studenti (di una sola classe dell'istituto) ritenuta conforme alla rilevanza che il cristianesimo riveste nella storia e nella cultura del Paese. Non avendo voluto rispettare questa legittima manifestazione di volontà degli studenti, l'insegnante si sarebbe reso meritevole della sanzione disciplinare per violazione dei doveri inerenti alla sua professione.

²¹ Sottolinea giustamente che, sin dall'inizio, l'azione proposta dall'insegnante presentava "alcuni profili molto originali e di sicuro interesse", **N. FIORITA**, *Se Terni non è Valladolid*, in *www.forumcostituzionale.it* (6 luglio 2009), p. 1. Sulla natura "per certi versi



Per un verso, ci si duole, in sostanza, della circostanza che la sentenza d'appello si sia limitata a escludere, nella vicenda esaminata, la ricorrenza dei requisiti necessari per configurare una discriminazione diretta, mentre non si sarebbe sufficientemente approfondita la questione se l'ordine di servizio potesse costituire causa di una *discriminazione indiretta*.

Per altro verso, si insiste nel prospettare la ricorrenza di una discriminazione sotto la forma delle *molestie* (che, come si ricorderà, era stata puntualmente esclusa dai giudici di primo grado), in quanto le pressioni esercitate dal dirigente scolastico vengono valutate come imposizione all'insegnante di un "comportamento contrario alla sua coscienza", oltre che lesivo della personalità morale del lavoratore da tutelare ai sensi dell'art. 2087 c.c.

L'invocata tutela della *libertà di coscienza* (in sé e per sé considerata) e della *libertà di religione* negativa (secondo motivo) non sembra porre, invece, questioni capaci di mettere realmente in crisi le acquisizioni della giurisprudenza più autorevole.

È certamente vero che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata su fattispecie diversa, che implicava una verifica circa la sospetta lesione della libertà dello studente e non dell'insegnante. Tutto ciò non dovrebbe però necessariamente condurre nei due casi, quanto all'accoglimento delle pretese del ricorrente, a esiti totalmente difformi.

La Cassazione sembra reputare come plausibile una lesione della libertà di coscienza e di religione del docente, che potrebbe subire ingiustamente l'effetto del "richiamo di valori propri di un determinato credo religioso a fondamento dell'attività pubblica prestata". Problema che chiaramente non si pone collocandosi dalla prospettiva dei fruitori del servizio di insegnamento. Nelle riflessioni dottrinali questo tipo di questioni vengono solitamente riassunte ricordando il carattere "istituzionale" dell'esposizione del crocifisso, a differenza dell'uso così detto "personale" che può farsi, negli stessi istituti scolastici, dei simboli religiosi. Ma si fanno talvolta anche considerazioni più specifiche, che si reputa di poter desumere dalle modalità di esposizione del simbolo²².

inedita" della fattispecie, cfr. pure **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 888.

²² Si è così sottolineato che il simbolo "è posto o dietro l'insegnante, a significare che da quel simbolo, da quella matrice, discende l'insegnamento impartito, o viene posto sopra la porta della classe, a simboleggiare con il passaggio di studenti e docenti sotto di esso, sottomissione o comunque l'accettazione di porsi sotto la sua protezione": **G. CIMBALO**, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, cit., p. 2.



In effetti, se davvero l'esposizione del crocifisso nelle scuole servisse a rappresentare l'esistenza di una *compenetrazione, più o meno stretta, tra esercizio della pubblica funzione di insegnamento e i valori propri di un determinato credo religioso*, la conclusione sarebbe obbligata: a parte i problemi, palesi, per la libertà di coscienza dell'insegnante (o per la libertà negativa di religione o per il "diritto soggettivo di libertà di coscienza [...] laica")²³, una tale situazione sarebbe ancora più a monte incompatibile col principio di distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni (art. 7, primo comma, Cost. e art. 8, secondo comma, Cost., letto alla luce del primo comma dello stesso articolo), che sottrae l'esercizio di una qualsiasi pubblica funzione all'influenza di tutte le possibili opzioni di carattere spirituale o confessionale, anche di quelle maggiormente radicate nella storia e nella cultura del Paese. Si comprende, però, agevolmente che, nell'ipotesi accennata, il problema non sarebbe il crocifisso, quanto l'illegittima proiezione dell'„ordine“ religioso sull'esercizio della pubblica funzione, da quel simbolo semplicemente evocata.

È a tutti noto (basta leggere i programmi di insegnamento) che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane certamente non assolve a questo tipo di funzione. Conseguentemente, i termini della questione mutano: non potendo l'esposizione del simbolo nelle scuole servire a denotare qualcosa che non esiste, ossia la predetta ipotetica compenetrazione, la "premessa" su cui si regge l'„impianto motivato“ della Corte²⁴, potrebbe vacillare. Si può soltanto *prospettare l'ipotesi che qualcuno cada in errore*, potendo essere indotto a ritenere falsamente che il simbolo non abbia altra funzione che quella di evocare una qualche commistione tra valori religiosi ed esercizio della pubblica funzione. In questo caso, diventa però centrale la natura di simbolo "passivo" riconosciuta dalla Corte di Strasburgo e che i Supremi Giudici sembrano invece svalutare. Se proprio tale natura vale a escludere che possa cadere in errore l'alunno, in una fase delicata della sua formazione e non dotato dello spirito critico proprio di una persona adulta e matura, a maggior ragione, secondo quanto affermato dai giudici di merito, bisogna escludere che possa cadere in errore l'insegnante, certamente non privo delle suddette qualità²⁵.

²³ M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 898.

²⁴ M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 899.

²⁵ In altri termini, come era emerso nel corso del giudizio di merito, è difficile ipotizzare che un simbolo, ritenuto privo della capacità di condizionare indebitamente la coscienza ancora in formazione dei ragazzi che frequentano le lezioni, possa seriamente tradursi in un fattore capace di turbare la coscienza e la libertà di una persona adulta non priva di capacità critica, come dovrebbe essere, soprattutto, nel caso di un insegnante.



Né mi pare che i termini della questione mutino sensibilmente insistendo, come fa la Cassazione, sulla “laicità” della scuola intesa nei termini di salvaguardia del “pluralismo” delle idee. Fermo restando che il crocifisso, com’è pacificamente riconosciuto, non impedisce affatto che a scuola sia garantito e promosso *il libero confronto delle idee e delle diverse visioni del mondo*, sarebbe da mettere in conto semmai, ancora una volta, una eventuale situazione di falsa rappresentazione della realtà: situazione che il simbolo, in quanto essenzialmente “passivo”, non si reputa in grado di indurre ai danni degli alunni e che, invece, potrebbe, secondo quella che è la prospettazione del ricorrente, sorprendentemente provocare in capo ai docenti.

Sembra pure forzato lamentare una lesione della *libertà di insegnamento*, una volta appurato che questa, ai sensi della disposizione di legge invocata (art. 1, primo comma, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 267), deve essere “intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”. È, ancora una volta, certamente improprio, sotto questo aspetto, ogni parallelismo con il caso *Lautsi*; ma proprio nell’ampiezza con cui viene riconosciuta nel nostro ordinamento (nonostante la presenza del simbolo) la situazione giuridica reclamata dal ricorrente è ragionevole cogliere i veri pericoli di indebito condizionamento educativo e formativo nell’ambiente scolastico.

Sul fronte del *principio di laicità* (terzo motivo), è, ancora una volta, evidente la particolarità della vicenda oggetto di esame, solo in parte sovrapponibile, come si è già detto, a quella che ha visto per protagonista il giudice Tosti, dal cui esito giudiziario la Corte d’appello di Perugia aveva tratto argomento per negare, anche nel caso in esame, la fondatezza delle pretese del ricorrente.

A parte la diversità del contesto (in un caso le aule dei tribunali, nell’altro le aule scolastiche), è la pretesa fatta valere dagli interessati a rivestire caratteristiche molto differenti: in un caso, dopo una primissima fase, si persegue l’obiettivo, chiaramente eccedente la sfera della tutela dei diritti individuali, della rimozione (generalizzata) del simbolo *da tutte le aule dei tribunali italiani*; nell’altro, ci si limita a lamentare la lesione di una posizione giuridica tipicamente soggettiva e *circoscritta alla persona del ricorrente*. Non a caso il giudice Tosti non aveva ritenuto per lui appagante la possibilità, che gli era stata offerta, di tenere udienza in un locale del

Oppure immaginare che un simbolo religioso considerato - a torto o a ragione - “passivo” o “debole” se posto al cospetto dei ragazzi, diventi d’un tratto pericolosamente invasivo della coscienza e della libertà individuale quando collocato alle spalle dell’insegnante.



tribunale privo del simbolo religioso. Al contrario, all'odierno ricorrente basta procedere autonomamente alla rimozione provvisoria del simbolo all'inizio delle lezioni, senza rinunciare a fornire la sua prestazione professionale, per garantirsi una adeguata forma di tutela dei diritti rivendicati nei confronti del dirigente scolastico.

È dunque sicuramente corretto rimarcare, come ha fatto la Corte, la notevole diversità delle circostanze di fatto alla base delle due fattispecie, mettendo così opportunamente in guardia da una non sorvegliata trasposizione dei contenuti del *decisum* adottato dalla stessa Suprema Corte nel caso Tosti alla vicenda in esame. Ovviamente, non si può ravvisare *direttamente* nel simbolo un elemento capace di determinare la lesione dei diritti individuali di chi è autorizzato a tenere udienza in un locale dove quel simbolo non è presente, mentre al centro della fattispecie in esame resta proprio l'ipotetico conflitto tra il potere evocativo del crocifisso e la posizione individuale di chi è costretto a svolgere le sue funzioni di insegnante sotto l'influenza di tale oggetto.

Queste ultime considerazioni non mutano però lo scenario riguardante gli specifici contenuti e l'effettiva portata "sostanziale" del principio rispetto al quale deve essere valutata ogni ipotesi di eventuale incompatibilità dell'esposizione del simbolo. E immutati restano anche i problemi riguardanti l'azionabilità in sede processuale del medesimo principio.

Intanto, non tutti ritengono che sussista tale incompatibilità o che essa sia palese e irrimediabile. Senza richiamare l'esito più estremo di quella giurisprudenza che ha paradossalmente ritenuto di potere considerare il crocifisso stesso come simbolo di laicità, attirandosi un coro di prevedibili critiche dalla maggior parte dei commentatori²⁶, è innegabile

²⁶ **R. BOTTA**, *Paradossi semiologici ovvero della "laicità" del crocifisso*, in *Corr. giur.*, 2006, n. 6, p. 846 ss.; **F. CORTESE**, *Brevi osservazioni sul crocifisso*, cit.; **N. FIORITA**, *La questione del crocifisso nella giurisprudenza del terzo millennio (dalla sentenza n. 439/2000 della Corte di cassazione alla sentenza n. 1110/2005 del Tar Veneto)*, in M. PARISI (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, cit., p. 119 ss.; **A. GUAZZAROTTI**, *Il crocifisso e la laicità rivisitati*, cit., p. 75 ss.; **R. IANNOTTA**, *Alcune notazioni sulla sentenza del TAR Veneto sulla controversia relativa al crocifisso*, in *Iustitia*, 2005, n. 3, p. 331 ss.; **ID.**, *Note sulla controversia instaurata davanti al TAR Veneto e relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, *ivi*, 2005, n. 1, p. 99 ss.; **A. MORELLI**, *Se il crocifisso è simbolo di laicità. L'ossimoro costituzionale è servito*, in *Diritto e giustizia*, 2006, n. 10, p. 66 ss.; **J. PASQUALI CERIOLO**, *Il crocifisso "afferma" la laicità, ma il giudice la nega. Commento critico a TAR Veneto, sent. 22 marzo 2005, n. 1110*, in www.olir.it; **ID.**, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a "simbolo religioso"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009; **B. RANDAZZO**, *Il crocifisso come simbolo di laicità: un*



la presenza di aree non ben definite nella particolare declinazione italiana di quel principio, con conseguenti non trascurabili incertezze applicative che bisognerebbe contribuire a superare. Occorre poi considerare che la situazione giuridica sottesa al principio di laicità non è riconducibile entro gli schemi del “diritto soggettivo” a causa della sua stessa tipica connotazione concettuale da mettere primariamente in correlazione con l’esercizio di poteri pubblicistici coinvolgenti interessi di rilevanza tipicamente collettiva, ben distinti dunque dalle (pur apprezzabili ma solo indirette) ricadute sulla posizione individuale del singolo. Se si vuole, una situazione debolmente connotata dal punto di vista soggettivo e caratterizzata da “accentuata rilevanza sociale”, come nel caso proprio degli “interessi diffusi”²⁷. Si ripresentano così, per altra via, problemi analoghi a quelli che avevano caratterizzato l’intervento della Suprema Corte nella vicenda riguardante il giudice Tosti.

Strettamente connesso alla più evidente peculiarità che caratterizza la fattispecie passata al vaglio dei giudici appare il passaggio del ricorso (quinto motivo) in cui si lamenta una violazione del *principio di legalità* dell’azione amministrativa indotta dall’aver il giudice d’appello ritenuto legittimo il comportamento del dirigente scolastico, concretizzatosi nell’emanazione di un ordine di servizio vincolante per gli insegnanti della classe, sebbene non fondato su alcuna previsione normativa attributiva di un potere in tal senso, ma semplicemente sulla mancanza di un corrispondente divieto. L’illegittimità dell’ordine di servizio (qualora accertata o anche se solo ritenuta soggettivamente sussistente per errato convincimento dell’insegnante) si ripercuoterebbe immediatamente sulla illegittimità della sanzione disciplinare, autorizzando l’esercizio del *potere di autotutela*, sia pure nella forma non della mancata prestazione dell’attività lavorativa, ma in quella della temporanea rimozione del simbolo contestato, condotta che, secondo il ricorrente,

“non poteva essere ritenuta egoistica e non rispettosa dei diritti degli alunni, in quanto finalizzata a difendere diritti propri e dei

paradosso? Quando è oltrepassato il confine tra diritto e politica, in Diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2006, n. 3, p. 78 s.; **A. RATTI**, *Principio di laicità e valore storico-culturale del Crocifisso in un recente giudizio del Consiglio di Stato*, in *Giur. it.*, 2007, n. 4, p. 838 ss.; **P. VERONESI**, *Sul crocifisso in aula il Tar si converte*, in *Diritto e giustizia*, 2005, n. 16, p. 56 ss.

²⁷ Si rifà a questa definizione degli “interessi meta-individuali” per introdurre il tema della loro giustiziabilità nel processo amministrativo, **F.G. SCOCA**, *Giustizia amministrativa*, 7^a ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 216.



dissenziati che, in occasione dell'assemblea di classe, non avevano approvato l'affissione"²⁸.

Va infine segnalata la particolarità derivante dalla circostanza che, alla base della decisione di accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, viene ravvisata dalla Corte l'esigenza di individuare i criteri di risoluzione di un eventuale conflitto - o utili a ottenere un adeguato bilanciamento - tra la *libertà di insegnamento* garantita al docente dall'art. 1 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e il *rispetto della coscienza morale e civile degli alunni* di cui all'art. 2 del medesimo decreto²⁹.

Così argomentando, i giudici sembrano preoccuparsi non tanto di valutare *in astratto* la compatibilità dell'esposizione del simbolo con la neutralità ideologica che dovrebbe contraddistinguere la scuola pubblica, con il diritto degli alunni a non subire indebiti condizionamenti formativi e col diritto degli insegnanti a prestare la propria opera in un ambiente non pregiudizialmente orientato a promuovere o a screditare determinate visioni del mondo e della vita. Piuttosto, la scelta manifestata dalla maggioranza degli alunni, riuniti nell'assemblea di classe, viene letta come espressione *positiva* del diritto al rispetto della loro coscienza morale e civile, tutelato ai sensi del predetto art. 2 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nei cui confronti si pone concretamente in conflitto la libertà di *quel particolare docente* che avverta *soggettivamente* nell'esposizione del simbolo una restrizione o un condizionamento illegittimo della sua libertà di insegnamento (parimenti tutelata dal medesimo decreto). Sembrano, in altri termini, voler dire i giudici che il problema non sarebbe sorto non solo qualora le studentesse, o la maggioranza dei compagni, non avessero chiesto di vedere esposto il crocifisso nell'aula da loro frequentata (com'è ovvio), ma neppure qualora l'insegnante non avesse ravvisato in quel simbolo un pericolo *concreto* per la sua libertà di insegnamento e per la neutralità dell'istituzione scolastica³⁰.

²⁸ Cass. civ., ord. 18 settembre 2020, cit.

²⁹ Cass. civ., ord. 18 settembre 2020, cit., "Considerato" n. 9. Reputa che "nella fattispecie esaminata non pare potersi riscontrare una contrapposizione tra due libertà, così netta ed evidente come quella descritta in ordinanza", **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 890.

³⁰ Sembra riproporsi così, dal lato dei docenti, il tipo di soluzione che era stata suggerita in dottrina riguardo alla posizione degli studenti: cfr. **S. CECCANTI**, *I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una esplicita richiesta*, in www.forumcostituzionale.it.



Il nodo da sciogliere è dunque il seguente: in una vicenda del genere, quale tra i due menzionati diritti deve prevalere? E sono possibili ragionevoli accomodamenti?

4 - L'(ingiustificata) esclusione dalla sfera applicativa del regio decreto n. 965 del 1924 delle scuole secondarie superiori

Sta proprio qui la principale peculiarità della fattispecie sottoposta all'esame dei giudici. Alla (contestata) esposizione del crocifisso nell'aula si è giunti a seguito della esplicita richiesta di alcune studentesse e della conforme *volontà manifestata dalla maggioranza degli studenti* in seno all'assemblea di classe. La circolare del dirigente scolastico non farà altro che recepire queste istanze, vincolando a esse tutto il corpo docente impegnato nelle attività didattiche.

Il punto merita un approfondimento, in quanto l'assunto della Corte d'appello di Perugia, che ha escluso l'applicabilità alle scuole superiori - tra cui rientra l'Istituto presso il quale prestava servizio, all'epoca dei fatti, il ricorrente - delle norme regolamentari vigenti riguardanti l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, appare tutt'altro che scontato.

È risaputo che l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane ha una precisa base normativa, sebbene in una fonte non di rango primario. Il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ("Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione *elementare*"), nell'indicare gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola, vi include, appunto, "il Crocifisso" (per ciascuna delle prime cinque classi e anche per le classi integrative). Al momento dell'entrata in vigore del predetto provvedimento, l'ordinamento didattico della "scuola *elementare*" risultava fissato dagli artt. 26 ss. del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577³¹. L'istruzione elementare era distinta in tre gradi (preparatorio, inferiore e superiore), e poteva avere una durata complessiva di otto anni. Le classi successive alla quinta (cioè la classe sesta, settima e ottava) erano le "classi integrative di avviamento professionale" (che non consentivano la prosecuzione degli studi).

³¹ "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione".



Il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (“Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di *istruzione media*”) disciplina in maniera ancora più chiara la materia (art. 118)³² con riferimento agli Istituti medi di istruzione, allora regolati dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (relativo, appunto, all’„ordinamento della *istruzione media* e dei convitti nazionali”).

Il punto è che non c’è alcuna corrispondenza tra quel che comunemente si intende oggi per “scuola media” (locuzione che designa la scuola media inferiore o, in un senso tecnicamente più preciso, la scuola secondaria di primo grado)³³ e l’istruzione “media” cui fanno riferimento i richiamati provvedimenti di epoca fascista. Sorprende pertanto che la stessa Cassazione ribadisca ora che (solo) *per le scuole medie “inferiori”* l’art. 118 del regio decreto del 1924, n. 965, prevedeva per ogni aula la presenza dell’immagine del Crocifisso³⁴. L’art. 1 del regio decreto n. 1054, cit., ribadiva che gli Istituti medi di istruzione sono “di primo e di secondo grado”, precisando che sono di primo grado “la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell’Istituto tecnico, il corso inferiore dell’Istituto magistrale”, mentre sono di secondo grado “il liceo, il corso superiore dell’Istituto tecnico, il corso superiore dell’Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile”.

L’istituzione della scuola media di durata triennale avverrà con la riforma Bottai del 1940 (legge 1° luglio 1940, n. 899), che la collocherà, accanto agli altri esistenti, come percorso inferiore propedeutico all’accesso alle scuole dell’ordine superiore, al liceo artistico, alle scuole dell’ordine femminile. Solo con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cit., essa sarà disciplinata come esclusivo percorso post-elementare, unificando i molteplici percorsi precedentemente esistenti.

Appare, pertanto, del tutto arbitrario, a mio parere, leggere secondo le categorie concettuali attuali la norma del regio decreto n. 965 del 1924, cit., e circoscriverne così la portata applicativa, sulla quale per di più,

³² “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”. Che la norma comporti “normalità e ordinatorietà della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche” è “lampante” secondo, ad esempio, **A. PUGIOTTO**, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca*, cit., p. 1 s.

³³ Si veda l’art. 1, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (“Istituzione e ordinamento della scuola media statale”).

³⁴ Cass. civ., ord. 18 settembre 2020, cit., “Considerato” n. 11. In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che in epoca fascista l’obbligo di esposizione riguardasse tutte le scuole “di ogni ordine e grado”: così **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo*, cit., p. 1.



come si chiarirà a momenti, nella parte facente riferimento alle scuole medie inferiori, si sovrapporrà la normativa successiva³⁵. Grosso modo, quella che noi oggi denominiamo “scuola media” - cui si reputa da molti applicabile la previsione ricordata del predetto provvedimento in tema di esposizione del crocifisso - altro non è che il frutto dell’assorbimento, prima, e dell’unificazione, poi, di corsi (scuole di avviamento professionale, corsi inferiori dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici) originariamente inglobati proprio nell’ordinamento della istruzione elementare e media disciplinato, nei termini già visti, dalle normative riconducibili alla riforma Gentile.

Con l’istituzione della scuola media, sarà semmai essa a trovarsi scoperta per quanto riguarda la base normativa concernente gli arredi e, quindi, l’esposizione del crocifisso³⁶: probabilmente per questo interverrà l’art. 30 della legge del 28 luglio 1967, n. 641, che - indipendentemente dalla previsione del regio decreto del 1924³⁷ - nel disciplinare i sussidi e le spese per l’arredamento di scuole elementari e medie, estenderà, in pratica, il quadro normativo in esame, già vigente per le scuole elementari (e per le scuole medie superiori), alle *nuove* scuole medie. Verrà, infatti, previsto che la

“facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119 [il quale, come abbiamo visto, include il crocifisso negli arredi della scuola elementare], 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l’arredamento delle scuole medie”.

E questa norma della legge del 1967 risulta inclusa tra quelle la cui permanenza in vigore è stata, di recente, valutata come indispensabile ai sensi dell’art. 1, primo comma, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179. Né indicazioni contrarie, destinate a incidere sull’assetto delle scuole superiori, sembrano ricavabili dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 19 ottobre 1967, n. 367/2527, che, proprio con esclusivo

³⁵ A rimanere priva di qualsiasi copertura normativa è l’esposizione del crocifisso nelle scuole materne. Cfr. Trib. L’Aquila, ord. 23 ottobre 2003, cit., secondo cui “nessuna disposizione prescrive l’affissione del crocifisso nelle aule delle scuole materne”.

³⁶ Peraltro, l’art. 33 della legge n. 899 del 1940 aveva previsto che “[p]er tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti relative agli attuali istituti d’istruzione media”.

³⁷ Nel senso invece che la legge del 1967 abbia considerato abrogato il r.d. del 1924, P. STEFANÌ, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Dir. fam. pers.*, 2004, n. 3/4, p. 840 ss. (in ispecie p. 864).



riferimento alle previsioni della predetta legge del 1967, si limita a dettare chiarimenti in materia di “Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo”.

Conseguentemente, nulla dovrebbe indurre a ritenere che le direttive ministeriali del 2002, le quali genericamente fanno riferimento all’„esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche”, circoscrivano la loro sfera applicativa unicamente con riguardo alle scuole (oggi denominate) “elementari” e “medie” (con esclusione, dunque, delle scuole “superiori”): non si vede perché una tale restrizione dovrebbe valere per la direttiva ministeriale 3 ottobre 2002, prot. n. 2666, che si limita a richiamare i dirigenti scolastici al loro compito di assicurare l’esposizione del predetto simbolo “nelle aule scolastiche”; ma, per quanto sopra chiarito, nessuna restrizione dovrebbe valere neppure per la (più articolata) Nota ministeriale dello stesso giorno prot. n. 2667, nella quale la sollecitazione rivolta ai dirigenti scolastici, volta all’adozione delle iniziative idonee ad assicurare la presenza del Crocifisso nelle “aule scolastiche”, poggia espressamente “sull’esigenza che sia data attuazione alle norme sopra menzionate” (dei regi decreti del 1924 e del 1928, entrambi ritenuti evidentemente in vigore e applicabili).

Insomma si può discutere a proposito dell’attuale vigenza delle norme richiamate, rispetto alle quali i rilievi mossi da una parte della dottrina che vi ravvisa una radicale incompatibilità con i sopravvenuti principi della Costituzione repubblicana, con conseguente loro implicita abrogazione o obbligo di disapplicazione da parte del giudice (ordinario)³⁸, non sono del tutto privi di fondamento³⁹; ma se ci si muove

³⁸ Sui limiti del ricorso a tale rimedio quando riferito al contrasto col principio di laicità dello Stato, che, in quanto principio implicito, “rende l’appoggio di una evidente incostituzionalità un po’ più scivoloso”, **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, cit., p. 4305.

³⁹ Deve tuttavia osservarsi che sembra averne escluso l’intervenuta abrogazione la stessa Corte cost., nell’ord. n. 389 del 2004 (cfr. **A. PUGIOTTO**, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca*, cit., p. 4, secondo cui la Corte “non riconosce affatto l’avvenuta abrogazione delle norme regolamentari del 1924 e del 1928”). Nel senso che “la Corte propenda comunque per la perdurante vigenza” delle suddette disposizioni anche **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, cit., p. 4303. In giurisprudenza, ha puntualmente ribadito la vigenza delle norme Cons. Stato, sez. II, parere 27 aprile 1988, n. 63, cit. Sul tema cfr. pure **R. BACCARI**, *Vigenza e validità delle norme sull’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.forumcostituzionale.it; **G. D’ALESSANDRO**, *Un caso di abrogazione indiretta?*, in **AA. VV.**, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 96 ss.; **N. MARCHEI**, *La vigenza delle norme regolamentari a seguito dell’entrata in vigore della Carta costituzionale*, *ivi*, p. 201 ss.

Ricordo, inoltre, che il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, figurava, in un primo momento, nell’elenco delle disposizioni espressamente abrogate dall’art. 24 del decreto



nell'ambito della tesi opposta, bisognerebbe spiegare perché la sfera applicativa dei regolamenti in questione dovrebbe essere amputata nel senso prima indicato⁴⁰.

Tornando alla vicenda da cui traggono spunto le nostre riflessioni, in base a tale ricostruzione del quadro normativo vigente, il dirigente scolastico avrebbe agito del tutto legittimamente se lo avesse fatto al fine di assicurare il rispetto della norma regolamentare e l'esposizione del simbolo dalla stessa norma prevista per tutte le classi dell'Istituto; in caso contrario, più incerta può apparire la correttezza di ogni sua iniziativa rivolta, nella materia in questione, semplicemente ad assecondare la richiesta di alcune studentesse o la volontà della maggioranza degli studenti espressa in seno all'assemblea di classe.

Ma su questi profili della questione sarà necessario ritornare più oltre.

5 - I presupposti per far valere una discriminazione indiretta ai danni del lavoratore

Particolarmente interessante appare il tentativo del ricorrente di puntare, per far valere le proprie ragioni, sul divieto di discriminazione del lavoratore. La Cassazione non accenna alla eventualità che possa ricorrere nella fattispecie la figura della discriminazione indotta da *molestie* del

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Allegato A, n. 224) dal quale è stato, in un secondo momento, eliminato per effetto dell'art. 3.1-*bis* del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2009, n. 9 (lett. a). Nelle premesse a tale ultimo decreto legge si precisa che è stata "[r]itenuta [...] la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore". Richiama l'attenzione sulla vicenda, **G. CASUSCELLI**, *Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra de-formazione e proliferazione delle fonti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2010, p. 28.

Vigendo per le scuole elementari la normativa in precedenza richiamata, poi estesa alle scuole medie inferiori, il semplice fatto di ribadire la vigenza anche del regolamento del 1924 dovrebbe servire a tracciarne implicitamente il residuo campo di applicazione, almeno con specifico riguardo alla materia in esame, proprio relativamente alle scuole medie superiori.

⁴⁰ Anche **N. FIORITA**, *Se Terni non è Valladolid*, cit., p. 2, parla di contesto, quello delle scuole superiori, rispetto al quale "certamente" non sono applicabili le norme regolamentari del 1924. Nello stesso senso, con specifico riferimento alla vicenda in esame, **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 892.



datore di lavoro (che pure il ricorso aveva riproposto), ma sembra dare un certo credito alla tesi della possibile ricorrenza di una *discriminazione indiretta* dell'insegnante, prodotta da un provvedimento (emanato dal dirigente scolastico) solo apparentemente neutro, in quanto di fatto produttivo di effetti pregiudizievoli per il lavoratore.

Ci sono almeno due elementi che sembrerebbero rendere più agevole seguire questa strada rispetto alle precedenti.

Anzitutto, la sicura azionabilità in giudizio della situazione giuridica invocata. A fronte delle scarse possibilità di successo che ha il lavoratore nel tentare di far valere concretamente, avvalendosi degli ordinari strumenti processuali, una presunta violazione del principio di laicità dello Stato a causa della intrinseca connotazione giuridica di quello, non vi sono invece ostacoli di carattere tecnico processuale che gli impediscano di far valere in giudizio il suo "diritto soggettivo" a non subire gli effetti pregiudizievoli di provvedimenti o prassi discriminatorie⁴¹.

In secondo luogo, potrebbe agevolare il ricorrente la circostanza che il "particolare svantaggio", in cui consiste la discriminazione indiretta (religiosamente motivata), non riceve dalla legge alcuna specifica "tipizzazione" normativa, non deve cioè necessariamente rivestire alcuna forma predefinita per potere assumere concreta rilevanza, in quanto capace di abbracciare, in astratto, *qualsiasi pregiudizio* comparativamente *più gravoso* che sia subito dal lavoratore rispetto a tutti gli altri, (determinato da *motivi religiosi o ideologici*, ma) anche al di fuori di qualsiasi collegamento con una violazione vera e propria della sua libertà religiosa o di coscienza.

Questa precisazione è molto importante, perché non è affatto sicuro che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche interferisca in qualche modo o per qualche verso con la libertà di coscienza o di religione dell'insegnante, presupposto imprescindibile, sulla base dello stesso argomentare della Corte, per poterne ipotizzare una tutela diversamente graduata per qualcuno e quindi discriminatoria⁴². Ove si riconosca, invece, autonomo rilievo allo svantaggio o al pregiudizio fonte di discriminazione, *collegandolo genericamente con le credenze religiose o*

⁴¹ Si veda, per i dettagli, l'art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2003.

⁴² Aveva correttamente distinto i due piani, nel commentare la pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sul caso *Lautsi*, **M. PACINI**, *La Cedu e il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 854, aggiungendo in nota che la diversa condizione riservata ai genitori "cristiani" rispetto a quelli "non cristiani", "[l]ungi dall'essere di per sé discriminatoria, [...] meritava, forse, di essere più attentamente valutata" (*ivi*, nt. 19).



ideologiche ma non necessariamente con i contenuti tipici del diritto di libertà religiosa o di coscienza⁴³, l'accennato ostacolo potrebbe essere più agevolmente superato.

Quanto alla prospettata *discriminazione diretta*, i Supremi Giudici sembrano confermare le conclusioni cui erano giunti i giudici di merito, mostrando di condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del divieto di esibire qualsiasi segno politico, filosofico o religioso, introdotto dal datore di lavoro di una impresa privata, a fronte della pretesa fatta valere da una lavoratrice di religione islamica di indossare il velo in azienda e nello svolgimento delle sue mansioni professionali⁴⁴. Nell'uno e nell'altro caso, viene esclusa la lamentata discriminazione, in considerazione del fatto che il provvedimento *tratta in maniera identica tutti i dipendenti* del medesimo datore di lavoro. I giudici di Lussemburgo lasciavano però aperta l'eventualità che il provvedimento potesse dar vita a una ipotesi di *discriminazione indiretta*, a causa dell'effetto pregiudizievole prodotto in capo alla (sola) lavoratrice di religione islamica, costretta a rinunciare a un tratto caratteristico della sua identità religiosa per non perdere il posto di lavoro⁴⁵.

⁴³ Non a caso l'art. 2, primo comma, lett. b), del decreto legislativo n. 216 del 2003 definisce come discriminazione indiretta quella che si verifica quando "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le *persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura*, [...] in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone".

⁴⁴ Corte di giustizia U.E. (GC), 14 marzo 2017, C-157/15; Id., 14 marzo 2017, C-188/15.

⁴⁵ Sul tema, cfr. **A. BORGHI**, *Sulla libertà di manifestare le proprie opinioni religiose nel luogo di lavoro: brevi note in merito ai casi Achbita e Bougnaoui*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2019, p. 1 ss.; **R. COSIO**, *L'uso del velo islamico nei posti di lavoro. Il difficile bilanciamento tra diritti fondamentali e libertà d'impresa*, in <http://www.europeanrights.eu/>; **P. DIGENNARO**, *Il difficile equilibrio tra libertà religiosa e libertà d'impresa*, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 2017, n. 3, II, p. 370 ss.; **D. DURISOTTO**, *I recenti interventi della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE in tema di simboli religiosi, un percorso parallelo. Rassegna della giurisprudenza*, in *federalismi.it*, 1 maggio 2019, p. 1 ss.; **A. LICASTRO**, *Quando è l'abito a fare il lavoratore. La questione del velo islamico, tra libertà di manifestazione della religione ed esigenze dell'impresa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27/2015, p. 1 ss.; **ID.**, *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, *ivi*, n. 29/2016, p. 11 ss.; **E. OLIVITO**, *La Corte di giustizia non si "svela": discriminazioni indirette e neutralità religiosa nei luoghi di lavoro. Il cliente (non) ha sempre ragione!*, in *www.diritticomparati.it* (7 aprile 2017); **G. PACELLA**, *Velo islamico della lavoratrice e "corporate image": Corte Europea e bilanciamento degli interessi*, in *Diritti lavori mercati*, 2017, n. 3, p. 645 ss.; **M. PERUZZI**, *Il prezzo del velo: ragioni di mercato, discriminazione religiosa e quantificazione del danno patrimoniale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, n. 2,



Ora, come allora⁴⁶, c'è da dubitare che un provvedimento del datore di lavoro debba considerarsi in astratto *apparentemente neutro* (e non direttamente discriminatorio) solo perché colpisca allo stesso modo tutti gli insegnanti di una classe o i dipendenti di una impresa. Se il dirigente scolastico avesse imposto a tutto il personale docente della III A di recitare una preghiera o di prestare devozione al crocifisso si sarebbe esclusa la discriminazione (diretta) solo perché tutti i docenti di quella classe, indistintamente, avrebbero dovuto sottostare al provvedimento? È piuttosto proprio il senso della presenza del simbolo nell'aula l'elemento che dovrebbe indurre a considerare come (almeno apparentemente) neutro il provvedimento del dirigente scolastico, che richiamava la decisione degli studenti espressa nell'assemblea, ritenuta "coerente con la cultura italiana, che ha nel pensiero cristiano una componente fondamentale e con le leggi e la Costituzione di questo Paese"⁴⁷. Mancherebbe insomma l'esplicita caratterizzazione *in senso religioso* del trattamento differenziato che è normalmente elemento integrante della fattispecie della discriminazione diretta (determinata da motivi religiosi).

L'assenza di una siffatta caratterizzazione è, invece, tipica della diversa figura della *discriminazione indiretta*, verso la quale potrebbe, quindi, essere attratta la vicenda in esame. Il ricorso a tale figura potrebbe anche non rendere necessario, perché si configuri una lesione dei diritti del lavoratore, ipotizzare che l'esposizione del simbolo abbia il valore di un richiamo evocativo di una non meglio precisata compenetrazione tra valori cristiani e insegnamento nelle scuole pubbliche, come sembra invece presupporre la Suprema Corte. In questo caso, l'effetto pregiudizievole per il lavoratore sarebbe palese, perché deriverebbe dall'essere egli, a differenza dei colleghi di religione cristiana (ma, si potrebbe pure dire, in determinate circostanze, analogamente ad alcuni colleghi di religione cristiana)⁴⁸, "costretto a svolgere l'attività di insegnamento in nome di valori non condivisi"⁴⁹.

p. 827 ss.; **S. SCARPONI**, *Rapporto di lavoro e simboli religiosi. Neutralità e pregiudizio nelle sentenze della Corte di Giustizia sul velo islamico*, in www.europeanrights.com.

⁴⁶ **A. LICASTRO**, *Il dubbio di una "velata" discriminazione*, cit., p. 27 s.

⁴⁷ Cfr. Trib. Terni, sent. 29 marzo 2013, cit., p. 3.4.

⁴⁸ Sottolinea come la situazione di svantaggio potrebbe colpire anche un "professore cattolico (per esempio, perché egli aderisce *in interiore homine* a una concezione di rigorosa distinzione tra gli ambienti deputati all'insegnamento scolastico pubblico e quelli destinati all'educazione religiosa o all'istruzione confessionalmente orientata)", **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 896.

⁴⁹ Cass. civ., ord. 18 settembre 2020, cit., "Considerato" n. 12



Dalla diversa prospettiva, tesa a valorizzare la valenza evocativa di carattere storico-culturale del simbolo (per quanto indubbiamente) religioso⁵⁰, l'insegnante potrebbe pur sempre lamentare la sua *personale contrarietà ideologica* verso la presenza in aula del medesimo, o la sua *soggettiva condizione o sensazione di disagio* vissuta nel luogo in cui egli è chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa. Non una vera e propria lesione della sua libertà religiosa o di coscienza, dunque, ma pur sempre un "pregiudizio" determinato da motivi religiosi, di fronte al quale, peraltro, sulla base delle regole concernenti il diritto antidiscriminatorio, il provvedimento incriminato dovrà egualmente considerarsi legittimamente emanato e vincolante per il personale docente nel caso in cui sia oggettivamente giustificato da una *finalità legittima* e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano *appropriati e necessari*.

6 - L'incongruenza della tesi che desume l'esistenza di una "finalità legittima" del trattamento differenziato dall'esigenza del rispetto della "coscienza morale e civile degli alunni" come declinata dalla "volontà della maggioranza" dei medesimi

A fornire base legale al provvedimento sarebbe stata - stando all'impostazione seguita dall'ordinanza della Cassazione che, relativamente a questo punto, sembra riprendere un passaggio della motivazione contenuto nella prima pronuncia del Tribunale di Terni⁵¹ - l'esigenza di prestare rispetto alla "coscienza morale e civile degli alunni" (art. 2 d.lgs. n. 297 del 1994), nei termini in cui questa ha avuto modo di esternarsi attraverso la deliberazione adottata, a maggioranza, dall'assemblea di classe.

Da qui deriverebbe la *legittimità della finalità* perseguita dal direttore didattico, a patto, però, che si possano superare le perplessità sulla compatibilità di ogni operazione di questo tipo - che sfrutta la prevalenza (quantitativa) della posizione degli studenti favorevoli all'esposizione del simbolo su quella contraria - col principio di laicità dello Stato.

⁵⁰ Ritenere la croce "simbolo principalmente religioso", non vale, ovviamente, a negare "la sua valenza culturale": così, tra gli altri, S. BARAGLIA, *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in *Giur. cost.*, 2004, p. 2129 ss. (cit. a p. 2130).

⁵¹ Trib. Terni (composizione monocratica), ord. 24 giugno 2009, cit. (vedi *supra*, nt. 9).



Si tratta di passaggio particolarmente delicato, in quanto il criterio quantitativo è suscettibile di entrare in conflitto con il noto corollario della “laicità” identificato dalla Consulta nell’atteggiamento di “imparzialità” ed “equidistanza” che deve essere mantenuto dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni⁵², indipendentemente da valutazioni di carattere numerico e quindi quand’anche una qualche preferenza verso qualcuna di quelle concezioni fosse espressa dalla volontà della maggioranza degli utenti del servizio pubblico.

Peraltro, mentre il suddetto corollario non tollera sicuramente forme differenziate di tutela per quanto riguarda le garanzie rientranti nella libertà di religione e di coscienza, è dubbio che sia destinato a impattare allo stesso modo su tutto quanto risulti conseguenza della *valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura* di un popolo, ossia di fenomeni estranei a una dimensione propriamente spirituale, per quanto fortemente connotati dal punto di vista religioso.

Maggiori difficoltà si profilano, a mio parere, sempre dalla prospettiva della tesi accennata, quando si tratta di conciliare il criterio della scelta rimessa alla *volontà della maggioranza* degli studenti - ritenuto dai giudici, forse con una qualche eccessiva semplificazione, qualificante della stessa soluzione adottata, in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, dal legislatore bavarese⁵³ - con la natura *tipicamente*

⁵² Cfr., tra le altre, Corte cost., sentenze n. 52 del 2016, n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997.

⁵³ È noto che la soluzione individuata dall’art. 7, par. 3, della legge bavarese sull’educazione e l’istruzione pubblica (*Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen*, BayEUG), quale risultante dalle modifiche apportate con legge del 23 dicembre 1995, si caratterizza precipuamente per il fatto di affidare al direttore didattico, in caso di contestazioni legate alla presenza della croce in classe, l’individuazione di una soluzione in grado di realizzare un *equo bilanciamento* tra le convinzioni religiose e ideologiche di tutta la classe, tenendo conto della volontà della maggioranza degli studenti “nella misura del possibile”. Per la corretta ricostruzione della *ratio* del provvedimento, cfr. **N. FIORITA**, *La resistibile ascesa di un simbolo religioso*, cit., p. 242 s., secondo cui esso affida agli organismi scolastici l’„onere di cercare un accordo tra tutte le parti in causa”, anche se poi lo stesso A. precisa come si sia così dato vita a “una costruzione brutale, che apre un dialogo tra minoranze e maggioranze solo per poi chiuderlo in base alla legge del più forte (o, più correttamente, del più numeroso)” (p. 244). Afferma che il richiamo al concetto di “maggioranza” è dalla legge “proposto con delicatezza”, invitando a riflettere sul vantaggio di una soluzione aperta anche a esiti diversi, **S. CECCANTI**, *Il problema dei Crocifissi: elogio del pragmatismo*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2004, p. 137 ss. (cit. a p. 138 s.). Cfr. anche **ID.**, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in **AA. VV.**, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 1 ss., nonché **M. CARTABIA**, *Il crocifisso e il calamaio*, *ivi*, p. 63 ss. Sul punto cfr. anche **R. CONTI**, *L’Europa e il crocifisso*, cit., p. 252, il quale precisa che la normativa in questione “si fonda sul principio maggioritario, pur offrendo alle



personale del diritto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 297 cit.: in quanto concepito dal legislatore in funzione dell'esigenza di porre un argine invalicabile alla libertà di insegnamento del docente, a garanzia di chi riveste a scuola un ruolo di fruitore prevalentemente passivo dell'attività che vi si svolge⁵⁴, tale diritto è sempre *pienamente e indivisibilmente* rivendicabile da tutta la componente studentesca, senza che se ne possa immaginare una particolare declinazione affidata a decisioni non da tutti condivise.

A prescindere dai dubbi che possa rispondere "a una legittima modalità di esercizio della libertà di coscienza la pretesa di vedere l'ambiente scolastico (pubblico) conformarsi alle proprie convinzioni (in questo caso, religiose)"⁵⁵, ma lungi dall'assecondare il "paradosso ideologico secondo cui, per garantire i pochi è legittimo sanzionare i molti"⁵⁶, non si comprende soltanto come quel diritto, per il tramite di una decisione assunta dagli studenti a maggioranza, possa fondare la legittimità dell'esposizione del simbolo e al tempo stesso garantire la posizione di chi si sia opposto o abbia comunque manifestato la sua contrarietà a quella esposizione (sempre in nome dello stesso diritto).

7 - La diversa ipotesi della "finalità legittima" del trattamento differenziato dipendente da una decisione rientrante nelle competenze degli organi di autogoverno della scuola

Non presterebbe il fianco a questo tipo di obiezioni la tesi di chi ritenesse la materia in esame inclusa, già allo stato attuale della legislazione, nelle *competenze degli organi di autogoverno della scuola*.

minoranze la possibilità di opporsi all'affissione e demandando al capo d'Istituto l'adozione di una soluzione che appunto tenga conto della maggioranza". Sulle pronunzie della giurisprudenza tedesca che hanno tutte confermato la costituzionalità di questa previsione di legge, cfr. **S. TESTA BAPPENHEIM**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, cit., p. 484 ss.

⁵⁴ Sottolinea il "rapporto asimmetrico" tra docenti e studenti e i conseguenti rischi del "potere di condizionamento attivo" esercitato dai primi, **P. CAVANA**, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, cit., p. 293.

⁵⁵ **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 890.

⁵⁶ **F. VECCHI**, *Il Crocifisso: laicismo iconoclasta e degradazione giurisprudenziale del contenuto di un simbolo*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, n. 2, p. 455 ss. (cit. a p. 468).



La giurisprudenza si è pronunciata talvolta a favore di questa soluzione⁵⁷. Il Tar Lombardia, sia pure a seguito di ricorso presentato da un insegnante di una scuola elementare contro il provvedimento col quale il direttore didattico gli aveva intimato di astenersi dal rimuovere il crocifisso durante le ore di lezione, dopo che la posizione del ricorrente era stata discussa in seno al consiglio di interclasse, dove era prevalsa la posizione favorevole al mantenimento del simbolo, ha affermato che

l'“autonomia sempre maggiore riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche [...] conferma che la soluzione del problema dei simboli

⁵⁷ In dottrina, sostiene che “[a]ffidare agli autonomi istituti di istruzione la scelta circa l’esposizione o meno del crocifisso nelle aule scolastiche, sembra la soluzione più giusta, non solo perché coerente con l’ampia sfera di autonomia che a tali istituti la legge ha inteso riservare”, ma anche perché maggiormente in linea con “il profondo mutamento che si è verificato nella società italiana in ordine alle opzioni di fede”, **R. BOTTA**, *L’esposizione del crocifisso tra “non obbligo” e divieto*, cit., p. 1077; **ID.**, *Paradossi semiologici ovvero della “laicità” del crocifisso*, cit., p. 851; **ID.**, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, cit., p. 242. Cfr. pure **L. PEDULLÀ**, *Il crocifisso, simbolo di valori civili: “scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani”*, in *Pol. dir.*, 2006, n. 2, p. 337 ss. (cit. a p. 342 s.), il quale si rifà al novellato art. 117 Cost., alla luce del quale la questione dell’esposizione del crocifisso sarebbe oggi “rimessa all’autonomia scolastica che ha ormai assunto rango costituzionale” (vedi anche p. 351), nonché **B. RANDAZZO**, *Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 843 e **M. CANONICO**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit. Si era, altresì, pronunciato favorevolmente all’attribuzione di “una qualche rilevanza anche alle decisioni dei collegi rappresentativi degli allievi e dei genitori”, **M. PACINI**, *La Cedu e il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 859, secondo il quale la Corte europea (Grande Camera), nella vicenda relativa al caso *Lautsi*, avrebbe potuto proprio fare leva sull’argomento legato alla decisione assunta dalla maggioranza del Consiglio di classe, che si era dichiarata contraria a togliere il crocifisso (*ivi*, nt. 37 e 38). Per la tesi opposta, cfr. **G. CIMBALO**, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, cit., p. 3, secondo cui sarebbe “da escludersi [...] l’autonoma iniziativa della scuola pubblica nella definizione dei caratteri generali della prestazione all’utenza e negli elementi caratterizzanti il servizio”. Secondo **N. COLAIANNI**, *Prospettive processuali della “questione del crocifisso”*, cit., sebbene la prospettiva di una valorizzazione della potestà organizzativa dell’amministrazione scolastica, “implicando un processo di mediazione”, appaia “in astratto più confacente alle controversie su diritti culturali”, tuttavia si scontrerebbe con la mancanza di posizione di terzietà della stessa amministrazione scolastica. Inoltre, la tutela dei diritti della coscienza “non sopporta una modulazione addirittura su singole classi o su singoli istituti, che deciderebbero a loro volta a maggioranza”. Per **A. PUGIOTTO**, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca*, cit., p. 4, gli scenari dell’ipotizzata soluzione sarebbero: “reintroduzione di una logica di maggioranza applicata ai diritti delle minoranze (espulsa dalla Costituzione: cfr. sent. n. 329/1997), proliferazione di simboli identitari, connotazione dei vari istituti scolastici a seconda della prassi adottata, obbligo a rendere pubblico un dato sensibile - le proprie convinzioni in ambito religioso - se non si intende subire passivamente la decisione dell’autorità scolastica, microconflitti di religione”.



religiosi tradizionalmente esposti deve essere trovata all'interno di questi ambiti attraverso il coinvolgimento (negli appositi organismi collegiali) di insegnanti, studenti e genitori⁵⁸. E che di fronte alla "sensibilità manifestata da un'ampia maggioranza della comunità scolastica a difesa di valori che sono in origine religiosi ma hanno anche un rilievo storico (nel senso chiarito dall'art. 9 punto 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) il principio di laicità [...] non può conseguire l'obiettivo di modificare unilateralmente la situazione"⁵⁹.

Un esito del genere non sarebbe privo di vantaggi se valutato, ad esempio, dalla prospettiva della praticabilità di soluzioni "ritagliate" sulle esigenze concrete dei singoli istituti, col rifiuto dell'adozione vincolante di criteri necessariamente uniformi per tutto il territorio nazionale e aprendo invece a possibili differenziazioni territoriali nel modo di coniugare - senza dolorose e altrimenti inevitabili, traumatiche, lacerazioni del tessuto sociale⁶⁰ - la rappresentazione delle tradizioni identitarie con le ragioni del pluralismo e della laicità⁶¹.

Non mancano, però, alcuni ostacoli da superare sul percorso così tracciato. Anzitutto, bisognerebbe ammettere che una assemblea studentesca, pensata allo scopo di assicurare la "partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti"⁶², e dunque il confronto e la discussione su temi legati alla suddetta formazione, possa adottare, a seguito di conforme deliberazione del consiglio di classe, provvedimenti destinati a incidere direttamente sull'organizzazione e sulla disciplina dei locali ove risultano allocate le lezioni. È vero, come osserva la Corte d'appello di Perugia, che manca qualsiasi esplicito divieto al riguardo, tuttavia gli utenti del servizio

⁵⁸ Tar Lombardia (Brescia), 22 maggio 2006, cit., p. 3.3 del "Diritto".

⁵⁹ Tar Lombardia (Brescia), 22 maggio 2006, cit., p. 3.4 del "Diritto".

⁶⁰ Sottolinea come tutti "i tentativi di rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche [abbiano] sempre determinato la reazione risentita e la resistenza della popolazione", P. CAVANA, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, cit. p. 289.

⁶¹ Cfr. A. LICASTRO, *Libertà religiosa e competenze amministrative decentrate*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010, p. 33.

⁶² Art. 13, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"). La Circ. ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312 (prot. n. 3856), ribadirà che l'approfondimento, possibile oggetto di dibattito nell'assemblea, «deve svolgersi, come dice testualmente la norma "in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" e non per altre finalità».



scolastico, di propria iniziativa, chiederebbero l'ostensione di simboli religiosi all'interno di locali il cui arredamento non rientra certamente nella loro libera disponibilità e che anzi dovrebbero essere tenuti indenni rispetto a qualsiasi tentativo di parte volto a comprometterne la neutralità ideologica e confessionale. Non manca chi, in maniera ancora più *tranchant*, ribadisce che sui "diritti fondamentali dell'individuo consacrati dalla Carta Costituzionale non si vota di tanto in tanto, né tanto meno si vota in un consiglio di classe"⁶³.

Indicazioni non univoche provengono poi da quei precedenti giurisprudenziali che si sono espressi a proposito di tema contiguo a quello in esame, ossia della ostensione, in atto non prevista da alcuna norma del nostro ordinamento, di *simboli religiosi diversi dal crocifisso*, cui si potrebbe pure pervenire affidandosi semplicemente alla decisione adottata dagli organi scolastici.

Così, il Tribunale di L'Aquila si è pronunciato contro l'esibizione di una pluralità di simboli religiosi (nel caso di specie affissione, accanto al crocifisso, di un quadretto riportante un versetto della *Sura* 112 del Corano), operata, evidentemente, al di fuori di qualsiasi previsione normativa in materia, sul presupposto, tuttavia, che non sia ammissibile a scuola l'ostensione di *qualsiasi simbolo religioso*, crocifisso compreso⁶⁴, in quanto espressione di una opzione di carattere confessionale inconciliabile con la neutralità del servizio pubblico scolastico (salvo poi rilevare - non senza una qualche contraddizione - che "la contemporanea presenza di più simboli religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l'esposizione del solo crocifisso").

Con maggiore coerenza, la sezione disciplinare del CSM ha affermato che la pretesa diretta a ottenere l'autorizzazione a esporre nelle aule giudiziarie la *menoràh*, simbolo della religione ebraica, è "manifestamente infondata", perché "per potere essere accolta richiede che il legislatore compia scelte discrezionali che allo stato non sono state compiute"⁶⁵. Asserto pienamente condiviso dalla stessa Suprema Corte⁶⁶.

⁶³ N. FIORITA, *Se Terni non è Valladolid*, cit., p. 3.

⁶⁴ Trib. L'Aquila, ord. 23 ottobre 2003, cit.: "parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni. L'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno alcun credo".

⁶⁵ CSM, ord. 23 novembre 2006, cit., c. 600 (mio il corsivo).



Non è, tuttavia, sicuro che tale tipo di argomentazione possa senz'altro essere utilizzato nella diversa materia dell'esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche, all'interno delle quali le esigenze di neutralità e di imparzialità del servizio pubblico prestato sono certamente meno stringenti rispetto ai tribunali.

8 - Gli scenari futuribili

Molto dipenderà a questo punto dalla decisione delle Sezioni Unite che potrebbe anche avere un seguito del tutto inedito in sede europea. La rilevanza dei profili della vicenda legati alla presunta violazione del diritto dell'insegnante a non subire discriminazioni sul luogo di lavoro potrebbe infatti preludere a un successivo ricorso alla Corte di giustizia di Lussemburgo, via preclusa all'utente del servizio scolastico ma non al lavoratore incardinato nel sistema dell'istruzione pubblica o privata, stando all'attuale ripartizione di competenze esistente tra Unione europea e Stati membri⁶⁷. Sarebbe a quel punto molto interessante appurare se verrebbe riproposta - ed eventualmente sfruttando quali tra i molteplici strumenti previsti dallo stesso diritto primario dell'Unione a salvaguardia delle tradizioni e delle specificità nazionali dei vari Stati membri - l'impostazione adottata dalla Corte di Strasburgo, incline a concedere, come si sa, ampio margine di apprezzamento al legislatore nazionale quando vengono in gioco questioni sui rapporti tra lo Stato e le religioni, in relazione alle quali possono ragionevolmente esistere profonde differenze in una società democratica.

Per il momento, l'ordinanza della Cassazione dello scorso mese di settembre non sembra prefigurare come ineluttabile lo scenario del "muro bianco"⁶⁸, mostrandosi sensibile non solo nei confronti dei diritti del docente ma anche verso quelli degli studenti, ricostruiti, questi ultimi, in

⁶⁶ Cass. civ., 8 febbraio 2011, n. 5924, cit., p. 6.6 e p. 20.1 dei "Motivi della decisione".

⁶⁷ Sulle incongruenze del quadro normativo attuale, per effetto del quale deve escludersi la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi su una eventuale lesione della libertà di religione determinata dalla esibizione di simboli religiosi nella aule scolastiche qualora la questione sia sollevata da un alunno, mentre deve ammettersi nel caso in cui la stessa questione sia sollevata da un insegnante, cfr. **A. LICASTRO**, *L'influenza della Carta di Nizza*, cit., p. 329.

⁶⁸ ... a prescindere dalla questione se una tale soluzione sia effettivamente "eticamente neutrale" o no. Sul punto cfr. **A. RIVIEZZO**, *L'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici: dall'apologo al monologo*, in *www.forumcostituzionale.it* (30 marzo 2011), p. 2.



una inedita versione “positiva”, incapace, di per sé, di influire sull’arredamento della classe, ma suscettibile di trovare compiuto sviluppo per il tramite di conformi deliberazioni assunte dagli organi scolastici, chiamati, nella sostanza, ad assumere decisioni risolutive nella definizione di questo tipo di conflitti.

Questo implica che si superino le obiezioni legate al principio di laicità, almeno quando viene assunto nella sua declinazione, per noi italiani più familiare, di laicità “positiva”. Ma implica pure che si ammetta la piena conformità all’attuale assetto normativo di questo tipo di soluzioni, che sembrano destinate ad affermarsi “per sottrazione” rispetto al quadro risultante dalla perdurante vigenza delle norme regolamentari del 1924 e del 1928 (la cui sfera di efficacia sia ricostruita nel modo più completo e corretto) e “per addizione” rispetto alle competenze degli organi collegiali di classe, per come attualmente definite nel nostro ordinamento scolastico. Naturalmente nulla toglie che si faccia luogo ad aggiornamenti normativi che possano mutare tale quadro e sciogliere i dubbi oggi esistenti⁶⁹.

È difficile però che la serenità dei rapporti all’interno della comunità scolastica possa ottenersi esasperando la tensione tra i diritti di cui all’art. 1 e all’art. 2 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in un perenne confronto conflittuale tra il personale docente e la componente studentesca.

Basti considerare la stessa forma di “accomodamento” suggerita dalla ordinanza della Cassazione, laddove si ipotizza che la rimozione del crocifisso all’inizio delle lezioni da parte dell’insegnante che si oppone alla esposizione possa rivelarsi come soluzione adeguata a tutelare sia il diritto di quest’ultimo sia quello degli studenti.

Accanto a innegabili pregi, *l’escamotage* non sarebbe privo di inconvenienti, soprattutto perché l’atto stesso del rimuovere e poi del riappendere il crocifisso apparirebbe in contrasto proprio con quella sua “debole” connotazione simbolica sulle cui basi la giurisprudenza più autorevole ne ha ammesso la compatibilità con la salvaguardia della libertà di religione degli alunni: si rischierebbe, in altri termini, di rafforzare involontariamente la carica evocativa dell’oggetto, facendola platealmente apparire come “non sopportabile” per qualcuno e, quindi, proprio per questo, quando “accettata” dagli altri, idonea effettivamente a

⁶⁹ Auspica un intervento del legislatore che introduca una “disciplina chiara e lungimirante”, S. BARAGLIA, *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche*, cit., p. 2133.



condizionarne la libertà di insegnamento o a influire negativamente sulla coscienza morale degli alunni.